

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 883 DEL 23/05/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'U.L.SS. N. 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (A.V.O.) DI VICENZA PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI AIUTO E SOSTEGNO AI PAZIENTI DELL'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA: RINNOVO PER IL TRIENNIO 2024/2027.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 904/24

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali riferisce:

La Regione del Veneto con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione.

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) nel revisionare e riordinare, in maniera omogenea ed organica, la disciplina vigente in materia, riconosce l'importanza ed il ruolo degli enti del Terzo settore, tra cui rientrano anche le organizzazioni di volontariato, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 introduce specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato effettuata dalle associazioni in parola (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “Del volontariato e dell'attività di volontariato” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “Delle organizzazioni di volontariato”.

Ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale.

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Alla luce del quadro normativo suesposto, questa ULSS ha approvato, con Deliberazione n. 1101 del 18.06.2021 la convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri Vicenza (A.V.O.) Onlus “*per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza*” per il triennio 2021-2024.

Poiché la convenzione risulta in scadenza in data 25.06.2024, con nota prot. n. 39985 del 11.04.2024 l'Associazione in parola ha presentato formale richiesta di poter proseguire la collaborazione in essere.

La U.O.C. Affari Generali, con nota prot. n. 41510 del 16.04.2024, ha pertanto richiesto alla Direzione Medica di Vicenza indicazioni in merito alla prosecuzione della collaborazione sopra indicata.

Il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza, con nota agli atti, ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per il triennio 2024/2027, con gli stessi contenuti di cui all'accordo precedente.

In virtù di quanto esposto, si propone di stipulare l'accordo triennale nei termini sin qui esposti, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Vicenza per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, a valere per il triennio 2024/ 2027, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che, sulla base della convenzione allegata, all'associazione interessata è riconosciuto, qualora ne faccia richiesta, il rimborso delle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative e acquisto camici, precisando che gli eventuali costi da rimborsare per ciascun anno di vigenza dell'accordo, saranno imputati a Bilancio Sanitario, per gli anni di rispettiva competenza, al conto 55.06.31;
3. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo *on line* dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

**tra l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" e l'Associazione di volontariato
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (A.V.O.) di Vicenza**
per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti
dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza

Triennio 2024/2027

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 'Berica' (di seguito denominata U.L.SS. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale/partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Patrizia Simionato;

E

l'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) Onlus (di seguito denominata Associazione), con sede in Vicenza (VI), codice fiscale 95108890245, nella persona del suo Presidente pro tempore Paola Costa;

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l'iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione.

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula.

l'art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992.

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994.

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato.

il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") ha disciplinato e riordinato complessivamente la materia del volontariato prestata dalle associazioni in parola ("ODV"), in particolare al

Titolo III rubricato “Del volontariato e dell’attività di volontariato” e al Titolo V, Capo I, rubricato “Delle organizzazioni di volontariato”, introducendo una disciplina omogenea ed organica per gli enti che ne fanno parte.

CONSIDERATO

che l’A.V.O. Vicenza Onlus (Associazione Volontari Ospedalieri), con sede in Vicenza, è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione VI-0312, la quale opera dal 2010 all’interno del Presidio Ospedaliero di Vicenza mettendo a disposizione degli ammalati il sostegno gratuito di volontari qualificati;

che l’Associazione in parola, come risulta dallo Statuto, persegue le finalità di fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato ed offrendo ai pazienti calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l’isolamento e la noia;

che alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento dell’attività di volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della convenzione

L’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica autorizza l’AVO Vicenza Onlus ad espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso il Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza, nonché di supporto in favore degli utenti in assistenza domiciliare integrata (A.D.I.).

L’AVO assicura una presenza amichevole dei propri volontari, offrendo ai malati calore umano, dialogo nonché aiuto per lottare contro la sofferenza e la solitudine.

L’Associazione si impegna, altresì, a prestare aiuto ai degenti svolgendo attività di collegamento fra gli stessi e la famiglia e collaborando con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant’altro si rivelasse utile per il sostegno psico-sociale dei degenti medesimi al fine di garantire il miglioramento della qualità degli interventi a loro favore.

S’impegna, inoltre, a collaborare per le diverse iniziative a favore dei malati sia in ambito ospedaliero che presso le loro abitazioni nel caso di utenti seguiti dall’Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.).

L’opera dell’AVO si configura come attività di integrazione e supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come “supplenza” dell’attività del personale dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell’Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del reparto.

In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza e la Responsabilità del Direttore dell’Unità Operativa Complessa (o di un suo delegato), del Coordinatore delle Professioni Sanitarie e del Responsabile di gruppo nominato dall’AVO.

L’Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall’Azienda ULSS ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre associazioni di volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

Art. 2 - Ambito di attività

Le Parti si attivano per la realizzazione, nel corso del **triennio 2024/2027**, delle iniziative sopra descritte assicurando il proprio servizio presso le unità operative di *Nefrologia e Dialisi, Medicina Generale e Pronto Soccorso (O.B.I.)* dell'Ospedale di Vicenza.

Le attività sono eseguite con l'impiego, da parte dell'U.L.S.S., del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte dell'Associazione, del personale volontario a ciò messo a disposizione.

Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza, cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei soci volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.

Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del "programma" di cui al primo comma, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell'U.L.S.S. che dell'Associazione, potranno essere modificati di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle parti non richieda la formale modifica della convenzione.

Art. 3 – Garanzia per l'attività di collaborazione

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

Allo scopo, si impegna a trasmettere alla Direzione Medica, con cadenza trimestrale, l'elenco dei soci volontari che accederanno alle strutture dell'U.L.S.S. n. 8, precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all'associazione ogni opportuna indicazione in merito.

Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della DMO sopra citata.

Art. 4 – Compiti dell'associazione

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti alla Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'U.L.S.S.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

Art. 5 – Responsabilità

L'Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'U.L.S.S.

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

Art. 6 – Aspetti assicurativi

L'associazione si impegna, come stabilito dall'articolo 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli *infortuni e le malattie* connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la *responsabilità civile verso terzi (RcT)*.

Come stabilito dall'articolo n. 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna a rimborsarli – qualora l'associazione ne faccia richiesta – previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

Art. 7 – Impegni a carico dell'ULSS n. 8 “Berica”

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, l'ULSS n. 8 verificherà la possibilità di concedere l'eventuale uso gratuito di uno o più locali all'interno dell'Ospedale San Bortolo, che saranno individuati dall'Azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività dell'associazione.

L'Associazione provvederà a procurare gli appositi *camici* che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l'acquisto dei camici verrà rimborsato – qualora l'associazione ne faccia richiesta e dietro presentazione di regolare fattura - dall'Azienda ULSS. Ciò premesso, l'Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all'acquisto, dovrà presentare il preventivo al Servizio Approvvigionamenti il quale verificherà la congruità dei prezzi.

Quanto al lavaggio dei camici, l'associazione si farà carico del medesimo.

In virtù dell'articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che potranno essere rimborsate all'associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative e all'acquisto dei camici, nei termini di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, restando escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

Art. 8 – Relazione

L'Associazione è tenuta, al termine di ciascun anno di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza.

Art. 9 – Verifica della collaborazione

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

Art. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

Art. 12 – Adempimenti in materia di privacy

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale e aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come *autorizzati esterni* al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

Articolo 13 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Il Presidente pro tempore
dell'Associazione AVO di Vicenza
(*Paola Costa*)

Il Direttore Generale
Azienda U.L.SS. n. 8 Berica
(*Patrizia Simionato*)
